

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3040 del 18/06/2018
Oggetto	DPR 59/2013 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DITTA EDILESSSE SRL DI CAVRIAGO
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3175 del 15/06/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno diciotto GIUGNO 2018 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.20950/2017

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "EDILESSE Srl" - Cavriago.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di autorizzazione unica ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 dalla Ditta **"EDILESSE Srl"** avente sede legale in Comune di **Reggio Emilia – Via Volta n. 1/B** – Provincia di Reggio Emilia, concernente l'impianto per l'attività di costruzione di pannelli in cemento per realizzazione edifici residenziali e produttivi ubicato in Comune di **Cavriago – Via Portella della Ginestra snc** – Provincia di Reggio Emilia, acquisita agli atti di ARPAE con prot.PGRE/8341 del 14/07/2017;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs 152/06;
- comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art. 10, comma 4 della LR n.15/2001);

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Vista la relazione tecnica dell'ARPAE - Servizio Territoriale - Distretto di Reggio Emilia e Montecchio con atto n.prot.PGRE/9792 acquisito in data 22/08/2017;

Visto il parere favorevole espresso dal Comune di Cavriago con atto acquisito in data 13/09/2017 al prot.n.PGRE/10267 relativamente alla compatibilità urbanistica;

Visto il nulla-osta del Comune di Cavriago del 12/09/2017 acquisito con PGRE/10267 del 13/09/2017, in merito allo scarico in pubblica fognatura, redatto sulla base dei pareri di IRETI Spa n. RT013103-2017-P e n.RT013104-2017P del 17/08/2017;

Visto il D.Lgs.183/2017, attuazione della direttiva 2015/2193/UE relativa alle limitazioni delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti medi di combustione;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta **"EDILESSE Srl"** ubicato nel Comune di **Cavriago – Via Portella della Ginestra snc** - Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.
Acque	Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali e acque di prima pioggia in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs 152/06
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale prot.1246/139/2013 del 14/01/2015 adottata dalla Provincia di Reggio Emilia per la Ditta "EDILESSE Spa"

3) le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06;

Allegato 2 – Scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs 152/06;

Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta **"EDILESSE Srl"** è autorizzata a modificare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di costruzione di pannelli in cemento per realizzazione edifici residenziali e produttivi negli impianti ubicati in Comune di **Cavriago – Via Portella della Ginestra snc** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE N.1 – SILI 1 E2

EMISSIONE N.2 ÷ 6 – SILI 3 ÷ 7

EMISSIONE N.7 – MIXER B

EMISSIONI DIFFUSE DERIVANTI DA TRANSITO MEZZI, MOVIMENTAZIONE INERTI E STOCCAGGIO

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro 15 giorni dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni **(3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata)** tramite PEC ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs n.152 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **8 Settembre 2018** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **15 Settembre 2018**.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	SILI 1 E2	Tiraggio Naturale	4,5	Salt.	Materiale Particellare	< 10	(*)
E2÷E6	SILI 3 ÷ 7	1000 Cad.	12	Salt.	Materiale Particellare	< 10	(*)
E7	MIXER B	1000	8	8	Materiale Particellare	< 10	
E8	CENTRALE TERMICA A GAS METANO DA 445 KW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'Al.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E9	CENTRALE TERMICA A GAS METANO DA 1292 KW	(***)	(***)	(***)	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 350 < 35	(**)
ED	EMISSIONI DIFFUSE DERIVANTI DA TRANSITO MEZZI, MOVIMENTAZIONE INERTI E STOCCAGGIO	EMISSIONI DIFFUSE					
(*) Per tale emissione, visto il suo funzionamento saltuario, l'Azienda é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152 e dagli autocontrolli periodici							
(**) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%. I limiti di emissione per il parametro materiale particellare e ossidi di zolfo si intendono rispettati nel caso di impiego come combustibile di gas naturale o GPL.							
(***) Dati da verificare e trasmettere in sede di collaudo							

1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particellare, degli ossidi di zolfo e degli ossidi di azoto devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente;

2) Gli sfiati dei silos di stoccaggio di materiali in polvere o che possono sviluppare polveri, caricate con sistemi pneumatici, devono essere dotati di idonei sistemi di filtrazione delle polveri e devono essere dotati di misuratore di pressione differenziale. Tali filtri devono essere sottoposti con periodicità almeno annuale, a ispezioni di verifica dello stato di conservazione ed efficienza; in tal caso il limite si considera automaticamente rispettato

3) La Ditta è tenuta a mettere in atto tutte le seguenti misure individuate ai fini del contenimento delle emissioni diffuse di polveri ovvero:

- bagnatura dei cumuli di inerti, delle tramogge di carico, dei piazzali e delle zone di transito mezzi nei periodi più siccitosi;
- ridurre la velocità degli automezzi che si muovono nell'area dello stabilimento;
- consegnare le materie prime con autocarri dotati di telonatura;
- pulizia giornaliera dei piazzali anche in prossimità degli impianti di betonaggio.

4) Per l'impianto di combustione generante l'emissione E9, che si configura quale impianto di combustione medio, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs.183/17 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE, pertanto dovrà essere presentata apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dal comma 6 dell'art.273-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

5) Entro **30 giorni** dal rilascio dell'A.U.A. il gestore dovrà provvedere a fornire ad ARPAE tutti gli elementi per la registrazione dei medi impianti di combustione previsti dalla parte IV-bis dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs.152/06 e smi;

6) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale per l'emissione n.7 e una frequenza almeno annuale per l'emissione n.9 (limitatamente al parametro ossidi di azoto). **Il primo autocontrollo sull'emissione E9 dovrà essere effettuato contestualmente alla messa a regime degli impianti e copia dell'analisi dovrà essere trasmessa ad ARPAE e al Comune territorialmente competente.**

7) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.

8) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con prot.PGRE/8341 del 14/07/2017.

9) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.

10) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.

11) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

12) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

In caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta é tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;
2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
- b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta é tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Allegato 2 - Scarico delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs 152/06.

L'attività della Ditta viene eseguita presso gli impianti in via Portella della Ginestra, snc – 42025 Cavriago (RE) loc. Corte Tegge e presso gli impianti di Emiliana Conglomerati Spa collocati nella stessa area cortiliva comunicante con quella del sito di Edilesse Srl. La gestione effettiva degli impianti è in capo alla ditta Edilesse Srl.

Oggetto della presente autorizzazione è:

- la modifica dello scarico delle acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue domestiche in pubblica fognatura nera (denominato S1 in planimetria);
- l'inserimento in autorizzazione dello scarico delle acque di prima pioggia, inclusive delle acque reflue domestiche, in pubblica fognatura nera, generato dall'impianto di proprietà di Emiliana Conglomerati Spa (denominato S3 in planimetria), ma gestito dalla ditta Edilesse Srl.

Lo scarico, individuato in planimetria con la sigla **S1**, è generato da:

- reflui industriali generati dalle operazioni di lavaggio dei pannelli;
- acque di dilavamento dell'area scoperta di lavaggio pannelli;
- acque di prima pioggia dei piazzali;
- acqua in eccesso utilizzata per la miscelazione dell'impasto cementizio nel MIXER A ed il suo lavaggio periodico;
- acque reflue domestiche dei servizi igienici;

L'impianto di depurazione è costituito da:

- vasca scoperta, dal volume complessivo di 50 m³, realizzata in calcestruzzo e divisa in n.2 settori, di cui uno da 35 m³ con funzione di sedimentatore primario e l'altro di 15 m³, quest'ultimo nella precedente autorizzazione fungeva da neutralizzatore del ph mediante aggiunta di polielettrolita e di neutralizzante, ora funge anch'esso da solo sedimentatore fisico. Sospesi su questa prima vasca vengono posti big-bag permeabili che contengono i fanghi di pulizia periodica poi smaltiti come rifiuti con codice CER apposito (19.08.14).
- sedimentatore conico dal volume di 5 m³ con lo scopo di eliminare le particelle che sono rimaste in sospensione;
- cisterna sopraelevata dal volume di 15 m³ operando anch'essa una ulteriore decantazione delle acque.

La modifica dello scarico S1 riguarda la realizzazione di una tubazione di collegamento, tra le vasche di depurazione sopracitate e il ramo afferente a S1. Questo sistema permette di scaricare, in caso di eccessivo riempimento delle vasche scoperte (a causa per es. di forti precipitazioni), i reflui in eccedenza alla fognatura pubblica in modo da evitare un loro sversamento nelle zone limitrofe del piazzale cortilivo.

Lo scarico individuato con la sigla **S3** è invece generato da:

- acque nere provenienti dai servizi igienici installati nel locale uffici di pertinenza della ditta Emiliana Conglomerati Spa;

- acque di prima pioggia dei piazzali raccolte, mediante apposita rete di scolo, alla vasca di prima pioggia dell'area riconducibile alla Emiliana Conglomerati Spa.

L'impianto di depurazione è costituito da una vasca di dimensioni pari a 11 m³ dimensionata in funzione del piazzale di area complessiva pari a circa 1.600 m² che si presenta con superficie impermeabilizzata e residui di materiale inerte dovuti alla movimentazione in fase di lavorazione.

Gli scarichi denominati **S2** e **S4** recapitano in pubblica fognatura bianca esclusivamente acque meteoriche di seconda pioggia e pluviali dei tetti e non sono soggetti ad autorizzazione. A servizio della rete S2 è presente una vasca di laminazione, di capacità complessiva di 430 m³. La vasca è realizzata al di sotto del piano di campagna. A servizio della rete S4 è presente una vasca di laminazione di capacità di 80 m³ realizzata sotto al piano di campagna.

L'approvvigionamento idrico è da acquedotto per gli usi domestici e da pozzo per gli usi produttivi.

Prescrizioni per scarico S1

1. Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 1.000 m³.
2. I limiti massimi ammessi per gli effluenti in oggetto scaricati in pubblica fognatura dovranno rispettare i limiti di Tabella 3 Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006, colonna scarichi in fognatura ad eccezione del sotto indicato parametro per il quale si deroga al valore:

Parametro	Valore	Unità di misura
Azoto nitroso	1	Mg/l

3. I pozzetti di ispezione devono essere di tipo regolamentare e tali da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo, e resi accessibili al personale del Gestore della fognatura pubblica addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
4. Le acque prelevate da fonti autonome dovranno essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere effettuata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore della pubblica fognatura.
5. Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
6. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
7. È vietato, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui e altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
8. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di sostanze solide derivanti dalla lavorazione.

9. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
10. I fanghi prodotti in impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
11. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, **dovrà esser data tempestiva comunicazione, tramite fax, al n° 0521/248946**, indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti di ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un reflu non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente punto 2.
12. Ai sensi dell'art. 128 comma 2 del D.Lgs 152/06, i tecnici del Gestore del Servizio Idrico Integrato sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.
13. Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e la facoltà del Gestore del servizio idrico integrato di accesso, ispezione e controlli di competenza.

Prescrizioni per scarico S3

1. Lo scarico in pubblica fognatura delle acque di prima pioggia deve rispettare to previsto dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione del Gestore del SII e dal D.Lgs 152/06.
2. I pozzetti di ispezione devono essere di tipo regolamentare e tali da consentire un agevole e corretto campionamento del reflu, e resi accessibili al personale del Gestore della fognatura pubblica addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
3. È vietato, ai sensi del Regolamento di fognatura e depurazione, utilizzare le condotte, le caditoie o griglie lineari di scarico di acque meteoriche per scarichi diversi dalle acque meteoriche.
4. Gli effluenti dovranno essere sottoposti a trattamento per la separazione dei solidi e degli oli minerali prima dell'immissione in pubblica fognatura.
5. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
6. I fanghi prodotti in impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
7. Ai sensi dell'art. 128 comma 2 del D.Lgs 152/06, i tecnici del Gestore del Servizio Idrico Integrato sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.
8. Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e la facoltà del Gestore del servizio idrico integrato di accesso, ispezione e controlli di competenza.

Allegato 3 – Nulla-Osta acustico.

Dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della Ditta risulta che l'attività svolta nella sede in oggetto prevede l'utilizzo di macchinari e/o impianti e/o sorgenti sonore che sono in grado di rispettare i limiti cogenti.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.